

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 162

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Modifica dell'articolo 634 del codice di procedura civile,
onde consentire agli imprenditori di potere agire, con
procedura di ingiunzione, anche per crediti relativi a
prestazioni di servizi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di rendere meno gravoso, sia in ragione di tempo, sia di spesa, anche per le piccole imprese che per la maggior parte prestano servizi a favore di privati, il recupero dei crediti non onorati dai debitori.

È fatto notorio che per ottenere una sentenza, in giudizio civile, i tempi, con il passare degli anni, si sono sempre più dilatati per il maggiore carico di lavoro, per la carenza degli organici e per il fatto che gli operatori della giustizia, essendo assunti con concorsi a base nazionale, sono male distribuiti sul territorio.

Si ritiene tuttavia utile cercare di porre rimedio, almeno in parte, eliminando dal carico del ruolo del giudice le molte cause contumaciali, aventi, sovente, per oggetto la domanda del piccolo imprenditore, nei confronti del privato, per il recupero del proprio credito per prestazione di servizi effettuati a favore di quest'ultimo.

L'articolo 634 del codice di procedura civile, al comma secondo, prevede che per i crediti degli imprenditori, relativi a somministrazioni di merci e di denaro, anche fatte a privati, sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili. Oggi è data la possibilità d'agire, con richiesta d'ingiunzione di pagamento, anche nei confronti dei privati, per crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro. Al contrario sono esclusi da tale procedura i crediti per prestazione di servizi ed i crediti per fornitura di merce insieme alla contestuale prestazione di servizi.

Dopo la riforma fiscale del 1973 e l'inasprimento della normativa, sanzionata, a partire dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, anche penalmente, si deve ritenere che i maggiori

obblighi imposti, anche ai piccoli imprenditori, siano tali da rendere più attendibile la contabilità, ove regolarmente tenuta.

Si ha ragione di ritenere utile, nell'interesse dei piccoli imprenditori, dei magistrati e delle cancellerie degli organi giudicanti, fare sì che per i crediti degli imprenditori, anche relativi a prestazione di servizi, nei confronti di persone che non esercitano tale attività, siano prove scritte idonee ad ottenere ingiunzione di pagamento gli estratti autentici delle scritture contabili, come già previsto al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

Così facendo, oltre a consentire ai piccoli imprenditori di ottenere, in tempi più rapidi, un titolo esecutivo da fare valere nei confronti dei loro debitori morosi, si eviterà, in moltissimi casi, di dovere obbligare il giudice a svolgere udienze, non escluse quelle per l'audizione di testimoni, e, non da ultimo, all'onere di stendere una sentenza che dovrà, di poi, essere dattiloscritta dal personale di cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Con quanto sopra, in particolare, si vuole ovviare alle molteplici cause civili nelle quali il convenuto resti contumace. Negli altri casi, potrà il debitore opporsi alla ingiunzione di pagamento, provvedendo ad instaurare un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltre, non si deve dimenticare che, proprio per la vigente normativa fiscale, anche nel caso in cui l'imprenditore si dovesse rendere conto dell'inesigibilità del proprio credito, avrà, comunque, l'onere, per poter portare a perdita tale credito inesigibile, di procedere, quanto meno, ad atti esecutivi contro il debitore.

Nel caso ricorrente del debitore che nulla ha da eccepire, ma solo non intenda o non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possa pagare, potrà, almeno, il creditore ottenere, in tempi rapidi, un titolo esecutivo ed avere, quanto meno, la possibilità di portare a perdita il credito inesigibile già nell'anno in cui si è verificata l'insolvenza e non, come accade oggi, dopo svariati anni, quando, a volte, non gli è più possibile, avendo l'imprenditore, durante la pendenza del giudizio, cessata l'attività. In questo ultimo caso l'imprenditore sarà stato costretto anche a pagare le imposte e tasse su di un credito non incassato.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi o le prestazioni miste di somministrazione di beni e prestazione di servizi, poste in essere tra imprenditori, diversi tribunali e preture circondariali si sono già orientati, argomentando *ex* articolo 2710 del codice civile, a ritenere che gli estratti autentici notarili delle scritture contabili abbiano a valere quale prova scritta atta a giustificare la concessione dell'ingiunzione di pagamento; ma tale orientamento non è univoco.

Tutto quanto sopra non verrà a ledere i diritti dell'ingiunto, che, come detto, potrà

proporre opposizione nelle forme di rito. Si deve avere anche presente che, per quanto attiene all'eventuale concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, sia *ex* articolo 642, secondo comma, che *ex* articolo 648, primo e secondo comma (quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 4 maggio 1984), del codice di procedura civile, tale concessione è una facoltà, sia per il giudice che ha pronunciato il decreto, sia per il giudice istruttore avanti al quale penda la causa d'opposizione.

Sarà sempre il giudice a valutare l'opportunità di concedere o meno la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, con la diretta conseguenza che il debitore non sarà mai alla mercede di un creditore privo di scrupoli nel sostenere artatamente l'esistenza di un credito inesistente.

Un alleggerimento del contenzioso non potrà che essere utile per tutti i cittadini, che, anche da questa piccola riforma, potranno sperare di vedere decise, in termini più rapidi, altre vertenze ben più importanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 634 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 634. - *Prova scritta.* - Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci o di denaro e a prestazioni di servizi, fatte da imprenditori, nell'esercizio della loro attività, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».